



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

PRESIDENZA

Via Volturmo 6-21052 Busto Arsizio (VA)

www.tribunale.bustoarsizio.giustizia.it

CONVENZIONE PER LA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI NEI PROCEDIMENTI CIVILI

TRA

IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

E

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BUSTO ARSIZIO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del Presidente dott. Miro Santangelo,

e

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, in persona del Presidente Avv. Eliana Morolli

premesse

che il Tribunale di Busto Arsizio ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, perseguono il comune obiettivo di favorire la semplificazione, l'accelerazione e la ottimizzazione dei servizi di giustizia, secondo criteri di razionalizzazione, speditezza ed efficienza delle attività amministrative;

che, in particolare, concordano sulla necessità di garantire, per il futuro, la puntuale trascrizione nei registri immobiliari della Conservatoria - Agenzia del Territorio, ai sensi degli artt. 2643 e ss. C.C., delle sentenze e di tutti i provvedimenti giudiziari che prevedono la costituzione, il trasferimento, la modifica o l'estinzione del diritto di proprietà e degli altri diritti reali su beni immobiliari e beni mobili registrati, nonché l'azzeramento dell'arretrato di trascrizioni che si è venuto a creare;

che ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 347/1990: *"i cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizioni da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di centoventi giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta"*;

che l'art. 2671 c.p.c. pone a carico del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione l'obbligo di curare che questa venga eseguita, ma non anche quello di provvedervi personalmente (Cass. Civ. n. 1148 del 22 febbraio 1979);

che i funzionari delle Cancellerie civili possono farsi assistere da un ausiliario nella predisposizione degli incumbenti necessari per la trascrizione e l'annotamento delle sentenze e dei provvedimenti giudiziari in genere, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., potendosi intendere l'espressione in tale norma contenuta ("non è in grado di compiere da sé solo") anche come impossibilità oggettiva di garantire un efficace servizio di

cancelleria, tenuto conto del personale e degli strumenti informatici a disposizione delle Cancellerie, oltre che delle necessarie specializzazioni e competenze tecniche richieste;

che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio intende mettere a disposizione del Tribunale l'elenco degli Avvocati disponibili ad assumere l'incarico di ausiliari per la trascrizione delle sentenze e che lo stesso verrà aggiornato periodicamente a cura del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Tutto quanto premesso,

convengono

Articolo 1

La Cancelleria del Tribunale, a seguito della pubblicazione del provvedimento soggetto a trascrizione, inviterà tramite pec il difensore della parte vittoriosa, o comunque avente interesse alla trascrizione, a provvedere, a propria cura e spese:

- a) alla redazione della nota di trascrizione del provvedimento giudiziale e alla sua presentazione alle competenti Agenzie del Territorio;
- b) al deposito telematico nel fascicolo della causa, entro il termine di 40 giorni dall'invito, dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta di trascrizione rilasciata dalla competente Agenzia del Territorio;
- c) in alternativa a quanto previsto alle lettere a) e b), ad esprimere, entro 20 giorni dall'invito, l'eventuale indisponibilità a provvedere alla trascrizione del provvedimento mediante deposito nel fascicolo telematico della causa di una dichiarazione in tal senso. Contestualmente dovrà essere depositata la dichiarazione di consenso, sottoscritta dal cliente, a che le formalità relative alla trascrizione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno a pagare allo stesso l'importo di cui al successivo art. 6, oltre all'anticipazione delle spese vive.

Articolo 2

Decorso infruttuosamente il termine di 40 giorni, ovvero ricevuta la comunicazione di indisponibilità di cui al precedente articolo 1, lettera c), la Cancelleria è autorizzata a formalizzare e inviare via pec, nei 15 giorni successivi, l'incarico di provvedere alla trascrizione del provvedimento giudiziale a uno degli avvocati inseriti come da allegato elenco. L'attribuzione degli incarichi agli avvocati avverrà secondo un criterio di assegnazione automatica progressiva.

L'ausiliario così individuato provvederà a:

- a) chiedere alla parte e al suo difensore le informazioni e la documentazione necessarie all'espletamento dell'incarico;
- b) chiedere alla parte l'anticipazione delle spese vive, come indicate nell'articolo 6, ovvero inoltrare alla parte o al suo difensore la documentazione necessaria affinché possano provvedere essi stessi al pagamento.

Articolo 3

La Cancelleria permetterà l'accesso al fascicolo telematico per l'estrazione di copia attestata da autenticare del provvedimento da trascrivere ed eventuale altra documentazione presente nel fascicolo d'ufficio rilevante ai fini dell'esecuzione delle formalità relative alla trascrizione.

Articolo 4

Il difensore della parte vittoriosa, in tutti i casi in cui non abbia dichiarato di provvedere personalmente alle formalità della trascrizione, avrà cura:

- a) di raccogliere e trasmettere alla Cancelleria, mediante deposito nel fascicolo telematico della causa, dichiarazione di consenso del cliente a che le formalità relative alla trascrizione siano eseguite dall'ausiliare, con impegno a pagare allo stesso l'importo di cui al successivo art. 6 oltre all'anticipazione delle spese vive;
- b) di trasmettere all'ausiliare tutte le informazioni e tutta la documentazione richiesta;
- c) di attivarsi per far pervenire in via anticipata all'ausiliare il versamento delle somme necessarie a coprire le spese vive di trascrizione salvo provvedere al pagamento diretto delle stesse, fermo l'obbligo di trasmettere all'ausiliare le relative quietanze;
- d) di fornire all'ausiliare i recapiti telefonici, gli indirizzi e-mail e di pec del cliente;
- e) che tutto quanto sopra riportato avvenga con la massima sollecitudine, al fine di assicurare che la trascrizione sia eseguita nei termini di Legge senza incorrere nell'irrogazione di sanzioni per il ritardo.

Articolo 5

L'ausiliare eseguirà la trascrizione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della lettera d'incarico. Il suddetto termine sarà sospeso:

- a) dalla richiesta di documentazione e/o informazioni alla parte o al suo difensore, fino all'ottenimento delle stesse;
- b) dalla richiesta di anticipazione delle spese, ovvero dall'inoltro della documentazione necessaria affinché la parte o il suo difensore possano provvedere direttamente al pagamento, fino alla corresponsione delle somme dovute ovvero al ricevimento delle relative quietanze.

Articolo 6

Una volta eseguita la trascrizione, l'ausiliare trasmetterà alla Cancelleria la nota di trascrizione, che sarà così acquisita al fascicolo della causa. Il Cancelliere avrà cura di annotare l'avvenuta trascrizione del provvedimento.

Contestualmente alla nota di trascrizione, l'ausiliare depositerà istanza di liquidazione del proprio compenso, che sarà liquidato con decreto ai sensi dell'art. 52 disp. att. c.p.c.

Il compenso per ciascuna trascrizione viene determinato nella misura forfettaria di € 400,00 più I.V.A. e CAP, oltre al rimborso delle spese vive di imposta catastale e ipotecaria, bolli, eventuali sanzioni per il ritardo e quant'altro.

Nel caso in cui la trascrizione debba essere eseguita presso più Agenzie del Territorio all'ausiliare spetta, oltre al rimborso delle spese vive, un compenso aggiuntivo di € 150,00 per ogni trascrizione in estensione oltre la prima.

Busto Arsizio, 10 maggio 2023

LCS

Il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Busto ARSIZIO

Dr. Presidente Miro Santangelo



Avv. Eliona Morolli

